

AGEVOLAZIONI

La relazione tecnica dei progetti ammissibili al credito R&S

di Debora Reverberi

Tra le incisive modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla disciplina del credito d'imposta R&S rientra l'onere, a carico delle imprese, di un nuovo **adempimento formale**.

L'[articolo 1, comma 70, lett. g\), L. 145/2018](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2019**) ha infatti introdotto il nuovo [comma 11-bis dell'articolo 3 D.L. 145/2013](#), disponendo che, **ai fini dei controlli successivi, le imprese beneficiarie del credito sono tenute a predisporre una relazione tecnica.**

Il documento deve essere redatto:

- in caso di ricerca *intra-muros*, organizzata e svolta internamente all'impresa, a cura del **responsabile aziendale delle attività o dal responsabile di singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa**, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al **P.R. 445/2000**;
- in caso di ricerca *extra-muros*, commissionata a soggetti terzi, da parte del **soggetto commissionario che esegue le attività di R&S**, con la precisazione che anche nel caso di attività commissionate all'interno del gruppo all'adempimento deve comunque provvedere il **soggetto commissionario**.

La disposizione è entrata **in vigore**, in deroga all'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. "**Statuto del contribuente**"), già **a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**.

Tale previsione normativa è ragionevolmente **finalizzata a consentire all'Amministrazione finanziaria, in sede di eventuale controllo, l'inquadramento dei progetti o sotto-progetti all'interno del perimetro applicativo del credito R&S**.

L'attività di controllo del credito d'imposta si fonda infatti:

- **sulla preventiva analisi dei contenuti delle attività di R&S svolte**, ai fini della loro ammissibilità al beneficio;
- **sulla verifica dell'effettività e dell'ammissibilità delle spese** indicate dall'impresa, **nonché della loro pertinenza e congruità**.

L'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, D.M. 27.05.2015](#), può avvalersi del supporto del Mise per ricevere **pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall'impresa, sia alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute**.

Nell'identificazione delle attività di R&S deve avversi riguardo alle definizioni contenute nell'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 9/2014](#) e integralmente sostituito dall'[articolo 1, comma 35, L. 190/2014](#), (c.d. **Legge di Stabilità 2015**):

- **ricerca teorica o di base**
- **ricerca applicata o industriale**
- **sviluppo sperimentale.**

Si rammenta che tali **definizioni ricalcano quelle contenute al paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014**, recante la “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”, a loro volta mutuate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in R&S, **secondo i criteri di classificazione definiti in ambito Ocse e, più in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati (edizione 8.10.2015)**, concernente le “*Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*”.

I seguenti **5 criteri di qualificazione e classificazione** contenuti nel suddetto Manuale di Frascati costituiscono pertanto in linea di principio **fonte interpretativa di riferimento della disciplina agevolativa**:

- **criterio di novità;**
- **criterio di creatività;**
- **criterio di incertezza (tecnologica e finanziaria);**
- **criterio di sistematicità;**
- **criterio di trasferibilità e/o riproducibilità.**

Per quanto riguarda il contenuto della relazione tecnica, **essa deve illustrare:**

- **finalità**
- **contenuti**
- **risultati**

delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d'imposta, in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

Sul punto la [circolare AdE 8/E/2019](#) precisa che dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo:

- **la descrizione del progetto** o del sotto-progetto intrapreso,
- **l'individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore** e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S,
- in caso di innovazione di prodotto o processo, **gli elementi rilevanti per la valutazione della novità,**

- in caso di miglioramento significativo di prodotti e processi esistenti, **gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati**, ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di *routine* o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori R&S dalle ordinarie attività dell'impresa.

Seminario di specializzazione

L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)